

AZIENDA USL UMBRIA n. 1
 Registrazione contratti
 N. ...222... del 19/12/2018



ACCORDO CONTRATTUALE PER PRESTAZIONI DI DIAGNOSTICA PER

IMMAGINI (R.M.N. - T.A.C. - RADIOLOGIA - ECOGRAFIA -

MAMMOGRAFIA) E DIAGNOSTICA DI LABORATORIO GENERICO DI

BASE

L'anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 17 del mese di

DICEMBRE nella sede dell'Azienda USL Umbria n. 1 in

Perugia, via Guerra 21,

tra

Il Dott. Andrea Casciari, nato a Perugia (PG) il 04/05/1962, che dichiara di

intervenire in questo atto quale direttore Generale dell' Azienda USL Umbria

n. 1, sul cui territorio insiste la Struttura "Chirofisiogen Center S.r.l.", in nome

e per conto e nell'interesse dell'Azienda Usl Umbria n. 1, Cod. Fisc. e Partita

Iva 03301860544, e dell'Azienda Usl Umbria n. 2 Cod. Fisc. e Partita Iva

01499590550

e

Il Sig. Alberto Brugnoli - Cod. Fisc BRG LRT 55P26 E256H nato a Gubbio il

25/09/1955 residente a Roma - Via Bregnano n. 59 in qualità di Legale

Rappresentante del Presidio "CHIROFISIOGEN CENTER S.r.l." con sede in

Perugia - Via Della Valtiera n. 225/A (CAP 06135) Partita IVA 00729430546

di seguito nel presente atto chiamato semplicemente Presidio

PREMESSO

Che il D. L.vo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, prevede

all'art.8 BIS punto 1 che le Regioni assicurino i livelli essenziali ed uniformi di

cui all' art. 1 avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità

sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di soggetti accreditati ai sensi dell'art. 8 quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies;

- Che con D.P.C.M. 12.01.2017 *"Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502"*, pubblicato in G.U. n. 65 del 18/03/2017, sono stati approvati i nuovi LEA che comportano l'abrogazione delle disposizioni contenute nel previgente D.P.C.M. 29.11.2001.
- Che l'art. 64 del D.P.C.M. 12.01.2017 *"Norme finali e transitorie"* prevede tempistiche specifiche per l'entrata in vigore delle disposizioni in materia di assistenza specialistica; in particolare, subordina l'applicabilità degli art. 15 e 16 e relativi allegati, all'entrata in vigore del D.M. con cui saranno definite le tariffe massime delle prestazioni stesse e conseguentemente abrogati il previgente nomenclatore tariffario nazionale ed il D.M. 09.12.2015 concernente le indicazioni di appropriatezza prescrittiva delle prestazioni di assistenza ambulatoriale;
- Che, in attesa dell'applicabilità del D.P.C.M. 12.01.2017, si da atto che continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al citato D.P.C.M. 29.11.2001;
- Che la Regione Umbria, con Determinazioni Dirigenziali n. 5532 del 23 giugno 2016 e n. 7278 del 13 luglio 2017, ha rinnovato l'accreditamento istituzionale senza prescrizioni, ai sensi dell'art. 4 – comma 4 del regolamento regionale n. 3/2002, al Presidio "Chirofisiogen Center S.r.l." per le attività di:

LS

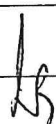
- Diagnostica per immagini, Specialistica ambulatoriale e di Risonanza magnetica da 1,5 Tesla, Mammografia, Laboratorio di base con esecuzione di analisi tossicologiche forensi di 1° livello, Medicina dello sport con rilascio dic certificazione agonistica, Servizio di angiologia, Flebologia e Scleroterapia

L'accreditamento istituzionale ha validità triennale dalla data del provvedimento di rilascio e non può essere rinnovato tacitamente;

- Che la Regione Umbria con DGR n. 1252 del 30.10.2017 "Indirizzi vincolanti alle Aziende Sanitarie Regionali per la predisposizione del bilancio di previsione anno 2018", in attesa di perfezionare linee definitive per il riparto dei fondi, ha individuato e richiamato, tra l'altro, quali strumenti utili sia alla programmazione aziendale che alla predisposizione dei bilanci, al punto 3 lettera a) del deliberato "...per i volumi finanziari massimi delle strutture private, si richiama quanto già disposto con DGR 857/2017 (punti 3, 4, 5 e 8 del deliberato)";

- Che con il medesimo provvedimento la Regione Umbria ha richiamato il punto 8) della DGR 857/2017 che stabilisce, tra l'altro, "...di prevedere, anche per le strutture private con le quali le Aziende Sanitarie stipulano contratti per l'erogazione di prestazioni di assistenza specialistica, il libero accesso dei cittadini umbri nelle strutture del territorio regionale, nel rispetto dei limiti finanziari previsti dalle vigenti normative e con le modalità previste ai precedenti punti n 4) e 5).";

- Che, ai sensi della citata DGR 857/2017 all'Azienda USL sul cui territorio insiste il Presidio compete la stipula dell'accordo contrattuale per l'anno 2018 nel rispetto dei limiti finanziari previsti dalle vigenti normative;



• Che ai fini dell'attuazione di quanto sopra riportato sono stati richiesti specifici chiarimenti alla Regione Umbria;

• Che la Regione Umbria con nota prot. 0215713 del 11.10.2017 ha fornito i chiarimenti richiesti dalle Aziende Sanitarie in merito a quanto stabilito con DGR n. 857 del 24 luglio 2017 per quanto riportato al punto 8) del deliberato precisando che *"il contratto con le strutture private per l'erogazione delle prestazioni di ricovero o specialistica ambulatoriale deve essere stipulato unicamente dalla Azienda USL nel cui territorio insiste la struttura.*

Rimane implicito che con le strutture già contrattualizzate non si potranno superare i limiti economici previsti dalla vigente normativa.

Si richiama a tal fine quanto stabilito dal dispositivo della delibera regionale in oggetto ai punti 4) - 5) - 8)";

• Che, per tanto, per l'anno 2018 la gestione dei rapporti contrattuali con il Presidio spetta all'Azienda USL territorialmente competente, per tutti i pazienti della Regione Umbria;

• Che l'Azienda USL Umbria n. 2 provvede a fornire all'Azienda USL Umbria n. 1, che contrattualizza, tutte le informazioni in materia di tetto di spesa atte ad attestare il rispetto della normativa sulla spending review;

• Che sono stati acquisiti agli atti sia il DURC rilasciato dall'INPS che la Certificazione di regolarità contributiva ENPAM di cui all'art.1, comma 39 della L. n. 243/2004;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue in conformità ai sopra richiamati criteri:

ART. 1



Quanto sopra riportato costituisce parte integrante del presente accordo contrattuale.

ART. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO

L' Azienda USL Umbria n. 1 e l'Azienda USL Umbria n. 2 con il presente atto, si avvalgono del Presidio per l'erogazione ai residenti nel territorio aziendale ed agli assistiti in mobilità interregionale delle prestazioni di:

- **R.M.N. – T.A.C. – ECOGRAFIA** (residenti Azienda USL Umbria 1, residenti

Azienda UsI Umbria 2)

- **RADIOLOGIA** (residenti Azienda USL Umbria 1)

- **MAMMOGRAFIA** (residenti Azienda USL Umbria 1)

- **DIAGNOSTICA DI LABORATORIO GENERICO DI BASE** (residenti

Azienda USL Umbria 1)

- **R.M.N. – T.A.C.** (residenti fuori regione)

di cui alle voci del tariffario approvato con DGR n. 911 del 5 agosto 2011

come aggiornato dalla DGR 1698 DEL 29.12.2011 e s.m. e i., non escluse

dai LEA.

Le prestazioni di diagnostica oggetto del presente accordo, di cui alle voci

del tariffario regionale vigente, in attesa dell'applicabilità del D.P.C.M.

12.01.2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza",

di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.

502", pubblicato in G.U. n. 65 del 18/03/2017, sono specificate nel D.P.C.M.

29/11/2001 "Definizione dei livelli essenziali di assistenza".

L'Azienda USL Umbria n. 1, anche in nome e per conto dell'Azienda USL

Umbria n. 2, in caso di situazioni di necessità ed urgenza, si riserva la facoltà

di richiedere al Presidio un'offerta aggiuntiva rispetto alle tipologie di

LB

prestazioni previste, nell'ambito delle attività accreditate e nei limiti del global budget stabilito.

Gli specifici volumi relativi alle prestazioni sopra indicate sono stati definiti nel rispetto di quanto previsto dalla DGR 857/2017 e dalla nota pec di chiarimento della Regione Umbria prot. N. 0215713 dell'11.10.2017, "in ordine al corrispondente tetto di spesa derivante dall'applicazione della vigente normativa e riferito all'anno 2011".

Le agende di prenotazione sono organizzate prevedendo la distinzione tra le prime visite/primi accertamenti diagnostici ed i controlli (con esclusione dei controlli relativi all'alta tecnologia), in relazione alla necessità di attuare il piano del monitoraggio dei tempi di attesa esclusivamente sulle prime.

ART. 3 – AUTORIZZAZIONI E ACCREDITAMENTI

Si da preliminarmente atto, che al Presidio "Chirofisiogen Center S.r.l." risulta accreditato con Determina dirigenziale n. 5532 del 23.06.2016 e n. 7278 del 13 luglio 2017, ai sensi dell'art. 8-quater del D.Lgs. 502/92 per le attività indicate in premessa.

Nel caso in cui l'accreditamento dovesse venire a scadenza senza il prescritto rinnovo nei termini previsti, l'Azienda Usl Umbria n. 1 procederà alla interruzione della convenzione.

Comunque, il Presidio si impegna a comunicare ogni e qualsiasi variazione attestante l'autorizzazione e/o l'accreditamento.

Il Presidio si impegna ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente atto presso le proprie strutture, a ciò debitamente autorizzate dalla Regione Umbria, con personale qualificato nel pieno rispetto dei dettami della professione sanitaria, con l'uso di idonee apparecchiature, strumentazioni e



materiali di consumo. In particolare il Presidio precisa che il Responsabile delle attività, al quale compete la responsabilità della regolare esecuzione delle prestazioni effettuate ai pazienti è il Dott. Ottavio Farneti specialista in Radiologia e per le prestazioni di Diagnostica di laboratorio la Dott.ssa Claudia Trippetti specializzata in Biologia.

ART. 4 - VOLUME DELLE PRESTAZIONI

In esecuzione delle indicazioni fornite dalla Regione Umbria in recepimento delle direttive emanate dal Tavolo di verifica degli adempimenti regionali istituito presso il MEF, la contabilizzazione del costo relativo alle prestazioni rese da strutture erogatrici private deve essere effettuata al netto del ticket riscosso dalla struttura privata medesima mentre, per la definizione/monitoraggio del volume finanziario massimo di attività (Global Budget) deve essere considerato il valore al lordo del ticket. Pertanto, in considerazione del fabbisogno rappresentato dalle Aziende Sanitarie Regionali, i volumi finanziari massimi (global budget) per le prestazioni di specialistica ambulatoriale per l'anno 2018 viene determinato al netto dei ticket delle prestazioni di cui al precedente art. 2, da suddividere come segue:

- R.M.N. – T.A.C.:

€ 1.767.778,00 (residenti Azienda usl Umbria 1)

€ 42.000,00 (residenti fuori regione)

- Radiologia;

€ 10.000,00 (residenti Azienda usl Umbria 1)

- Ecografia:

€ 133.791,00 (residenti Azienda usl Umbria 1)

- Mammografia:

€ 20.000,00 (residenti Azienda usl Umbria 1)

- Diagnostica di Laboratorio –laboratorio generico di base:

€ 7.000,00 (residenti Azienda usl Umbria 1)

Per quanto si riferisce al fabbisogno rappresentato dall'Azienda USL Umbria

n. 2, il tetto di spesa per l'anno 2018 viene determinato in € 275.774,15, al

netto dei ticket per le prestazioni di diagnostica, in favore dei residenti nel

proprio territorio aziendale, da suddividere come di seguito indicato:

- R.M.N.–T.A.C.–ECOGRAFIA € 261.985,45, al netto dei ticket;

- R.M.N.–T.A.C.–ECOGRAFIA € 13.788,70, al netto dei ticket,

finalizzati esclusivamente al recupero delle prestazioni diagnostiche per

l'abbattimento delle liste di attesa, prese in carico a livello informatico

dell'Azienda Usl Umbria 2 e assegnate, all'Area Cup Manager aziendale

dell'Ufficio Piano, alla Struttura per la relativa effettuazione.

L'importo relativo all'abbattimento liste di attesa è pari al 5% del tetto iniziale

2017.

Il tetto di spesa per l'anno 2018 è definito in applicazione della normativa

sulla spending review, di cui all'art. 15, comma 14, del D.L. 6 luglio 2012 n.

95, convertito in L. 7 agosto 2012 n.135 e all'art. 9 quater, comma 7 del D.L.

19 giugno 2015 n. 78, convertito in L. 6 agosto 2015 n.125, come integrata

dalla successiva Legge di Stabilità 2016 n. 208 del 28.12.2015 – art. 1

comma 574

A chiusura dell'anno 2018 l'Azienda si riserva il diritto di rideterminare il

volume finanziario massimo (Global Budget) in considerazione dell'effettivo

andamento del ticket nel corrente anno.





Il budget 2018 deve essere utilizzato dal Presidio normalmente in tranches mensili omogenee con possibilità peraltro di superamento del rateo mensile in presenza di esigenze assistenziali eccedenti o per necessità di abbattimento dei tempi di attesa salvo rientro al 30.09.2018 nei 9/12 del budget complessivo. Conseguentemente, qualora, invece, in un mese vengano erogate prestazioni per un volume inferiore, sarà possibile il recupero del tetto nei mesi successivi. Il volume sopra indicato e le prestazioni erogabili potranno essere modificati in presenza di diverse disposizioni nazionali e/o regionali, ovvero di variate esigenze aziendali in materia di offerta di servizi sanitari e prestazioni di specialistica ambulatoriale, che verranno recepite ed inserite nel presente accordo contrattuale tramite scambio di corrispondenza.

Tuttavia è prevista la possibilità di superamento del budget mensile in presenza di esigenze assistenziali eccedenti o per necessità di abbattimento dei tempi d'attesa; in tali casi il monitoraggio va comunque effettuato nei mesi successivi dell'anno per garantire il rispetto dei tempi d'attesa.

Il volume delle prestazioni di R.M.N – T.A.C erogabili per l'anno 2018 ai residenti della Regione Toscana, non potrà superare il numero obiettivo di così quantificato: N 10 prestazioni di R.M.N e N. 1 T.A.C.

ART .5 - TARIFFE

Le prestazioni erogate sia ai residenti sia agli assistiti di altre Regioni, verranno compensate secondo le previsioni del tariffario vigente, di cui alla DGR n. 911 del 5 agosto 2011 come aggiornata dalla DGR 1698 del 29.12.2011 e s.m. e i..

Alle prestazioni erogate ai residenti dell'Azienda Sanitaria USL Umbria n. 1

e dell'Azienda USL Umbria n.2 oggetto del presente accordo, il Presidio
apporterà lo sconto previsto dalla legge finanziaria 2007 (2% prestazioni di
diagnostica per immagini, 20% prestazioni di diagnostica laboratorio).

Sulle tariffe delle prestazioni, erogate ai residenti della Regione Toscana,
eccedenti il numero obiettivo di cui al precedente art.4, oltre allo sconto del
2% previsto dalla Legge Finanziaria 2007, verrà applicato un abbattimento
del 50% sul tariffario regionale.

ART. 6 - ACCESSO ALLE PRESTAZIONI

L'accesso alle prestazioni è subordinato alla richiesta redatta dal medico di
medicina generale, sul modulario unico del S.S.N. "prescrizione proposta" o
promemoria cartaceo delle prescrizioni dematerializzate.

Ove sia necessario avvalersi del mezzo di contrasto, tale necessità dovrà
essere indicata chiaramente nell'impegnativa dal medico richiedente e
corredata con l'apposizione nella ricetta medesima della fustella autoadesiva
o del bollino cartografico, recante il codice della confezione. In mancanza di
tale indicazione il costo del predetto mezzo di contrasto non potrà essere
riconosciuto. Quanto sopra vale anche per prestazioni ad assistiti di fuori
Regione Umbria, salvo diverse modalità dettate dalle competenti Regioni o
USL extraregionali

E' compito della Struttura assicurare la conservazione della tracciabilità dei
mezzi di contrasto utilizzati e del consenso informato.

Le prestazioni dovranno essere effettuate con ogni sollecitudine e comunque
non oltre i tempi di attesa di cui alla Delibera del Direttore Generale della Usi
Umbria n. 1, n. 744 del 27.06.2016 "Piano Aziendale per il contenimento
delle liste d'Attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale" e del

Direttore Generale della Usl Umbria n. 2, n. 664 del 04.10.2016 "Piano
attuativo Aziendale per il contenimento delle liste di attesa - Evoluzione anno
2016"" ed alla D.G.R. Umbria n.498 del 09.05.2016 "Aggiornamento ed
integrazione del Piano straordinario per il contenimento delle liste di attesa
per le prestazioni di specialistica ambulatoriale (DGR 1009 del 04.08.2014).
Obiettivi per il biennio 2016-2018", superati i quali, i compensi non potranno
più essere corrisposti.

Il Presidio contraente si impegna comunque ad effettuare a richiesta
dell'Azienda USL Umbria n. 1, le modalità di prenotazione delle prestazioni
tramite sistema gestito dal Centro Unificato Aziendale sulla base di una
programmazione delle singole prestazioni concordata con la USL Umbria
n. 1, stessa, nonché ad adottare sistemi di registrazione delle prestazioni
erogate a ciascun paziente.

La prenotazione delle prestazioni avviene tramite il sistema gestito dal
Centro Unificato di Prenotazione (presso punti CUP aziendali, Farmacup e
punto CUP) sulla base di una programmazione delle singole prestazioni, ai
fini dell'inserimento nelle agende CUP, concordata tra le Aziende Sanitarie
ed il Presidio.

Il Presidio garantisce, a partire dal 1 febbraio 2014, la prenotazione con la
metodologia RAO – Raggruppamenti di Attesa Omogenei per le prestazioni
per le quali sono state stabilite dalla Regione Umbria le classi di priorità, di
cui alla D.G.R. 1118 del 26.07.2010 e alla nota prot.n. 98665 del 26.06.2012.

Il Presidio contraente si impegna, inoltre, a rilasciare gratuitamente agli
utenti le attestazioni documentanti le prestazioni effettuate. In ogni caso,
qualora il Presidio non eroghi direttamente determinate prestazioni, ma in



Service presso Presidi esterni, pubblici o privati, in ambito regionale o extraregionale è tenuto a dichiarare il soggetto erogatore della prestazione e comunque ad assumerne la responsabilità, a tutti gli effetti sia sanitari che giuridici ed economici.

Il Presidio si impegna ad adottare sistemi di registrazione delle prestazioni erogate a ciascun paziente e, attraverso la procedura CUP, ad alimentare il tracciato record flusso di mobilità C.

Il Presidio curerà di verificare che la prescrizione sia redatta nei termini previsti dalla normativa nazionale e/o regionale segnalando eventuali anomalie, all'U.O. Trattamento Economico Personale Dipendente - Gestione personale Convenzionato e strutture private accreditate dell'Azienda USL Umbria n. 1" ed all'Ufficio di Piano – Ambito operativo "Programmazione e gestione amministrativa con la gestione della mobilità sanitaria, flussi informativi e di governo" dell'Azienda USL Umbria n. 2 in base agli ambiti territoriali di competenza. In caso di mancata segnalazione le prestazioni irregolari non saranno corrisposte. In ogni caso l'Azienda si riserva in sede di liquidazione di rettificare eventuali anomalie che si riscontrassero nell'applicazione della normativa dei ticket e delle relative esenzioni.

ART. 7 - PERSONALE

Il personale medico e non medico che opera nel Presidio per l'erogazione delle prestazioni di cui al presente accordo contrattuale, è riportato nell'elenco dell'organico del personale, già acquisito dall'Azienda. Accanto a ciascun nominativo viene indicata la posizione funzionale, i titoli professionali posseduti, il rapporto contrattuale e l'orario settimanalmente svolto. Il





Responsabile per la Diagnostica di Immagine è il Dott. Ottavio Farneti
specialista in Radiologia e per la Diagnostica di Laboratorio è la Dott.ssa
Claudia Trippetti specialista in Scienze Biologiche.

Le sostituzioni di dipendenti possono essere effettuate esclusivamente con
personale di qualifica uguale o equipollente. E' fatto comunque obbligo al
Presidio di comunicare all'Azienda USL Umbria n. 1 entro 48 ore, qualsiasi
variazione del personale in servizio anche se temporanea.

ART. 8 - INCOMPATIBILITA' E LIMITI

Il rapporto di lavoro dipendente o convenzionato con il Servizio Sanitario
Nazionale è incompatibile con l'esercizio di attività o con la titolarità o con la
compartecipazione alle quote di imprese che possono configurare conflitti di
interessi con lo stesso.

I vigenti accordi collettivi nazionali che disciplinano il rapporto di lavoro
convenzionale con le Aziende U.S.L., degli appartenenti alle categorie
mediche (medicina generale - pediatria di libera scelta, specialistica
ambulatoriale interna) prevedono l'incompatibilità con l'attività nelle strutture
convenzionate o accreditate. Il Presidio ai sensi dell'art.1 comma 19
L.23.12.96 n.662 dovrà documentare lo stato del proprio organico con il
quale ha la capacità di garantire l'erogazione delle proprie prestazioni nel
rispetto delle incompatibilità previste dalla normativa vigente comprese
quelle stabilite dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs.vo n. 165/2001 per il
personale posto in quiescenza dall'Azienda negli ultimi 3 anni, precisando
che i contratti sottoscritti in violazione di tale comma sono nulli.

Il Presidio si impegna a non utilizzare personale incompatibile e a verificare
tale stato mediante l'acquisizione di apposita dichiarazione scritta resa dai

soggetti comunque operanti nella struttura dalla quale risulti la situazione lavorativa degli stessi. Della verifica viene data comunicazione all'Azienda.

In ogni caso, nella struttura sede dell'Istituto o comunque in altre strutture allo stesso riconducibili non possono operare a qualsiasi titolo i soggetti di cui al comma 1. Il Presidio dichiara altresì di rispettare le previsioni dei contratti nazionali collettivi di lavoro dei propri dipendenti.

L'Azienda USL Umbria n. 1 si riserva di effettuare le eventuali opportune verifiche circa la sussistenza dei requisiti attestati nel presente contratto dal Presidio ed in particolare in ordine alla posizione del personale operante nella medesima tramite l'apposito Nucleo Ispettivo dell'Azienda stessa.

ART. 9 - LIQUIDAZIONI COMPETENZE

I pagamenti delle prestazioni riconoscibili, al netto del ticket, saranno effettuati entro 60 gg dal ricevimento delle fatture come di seguito indicato, salvo conguaglio attivo o passivo negli ulteriori 60 gg ove esistano problemi connessi all'applicazione del tariffario alle singole prestazioni, o della normativa relativa alla partecipazione alla spesa da parte degli assistiti.

Ai sensi del DM 03/04/2013 n. 55, nelle fatture deve essere inserito obbligatoriamente il Codice Univoco dell'Ufficio destinatario di fatturazione elettronica:

Azienda USL Umbria n. 1 UF9FAJ

La contabilità deve pervenire entro il 10° giorno del mese seguente a quello in cui le prestazioni sono state effettuate; e deve essere trasmessa, in base alla residenza dei pazienti, alle Aziende Sanitarie di riferimento, per i controlli di rito; ove ciò non avvenga, la liquidazione slitterà al mese successivo del termine sopra indicato.



La contabilità è costituita dai seguenti documenti :

1) Riepilogo che dovrà indicare, per ogni utente:

- Codice impegnativa, Nome, Cognome e codice fiscale;
- Codice nomenclatore, descrizione, numero delle prestazioni effettuate e importo fatturato;
- Totale importo ricetta, importo ticket e mini ticket (se dovuti);
- Importo totale delle prestazioni, con relativi ticket e miniticket (se dovuti)
- numero complessivo delle prestazioni effettuate con riferimento a ciascun codice.

2) Impegnative o promemoria cartaceo delle prescrizioni dematerializzate complete di tutti i dati dell'utente lavorata secondo le Disposizioni Regionali ed aziendali, sul retro delle quali dovrà essere apposta la data di esecuzione della prestazione e la sottoscrizione dell'utente per avvenuta prestazione.

Qualora si dovessero riscontrare discordanze sulla tipologia di prestazioni fatturate dal Presidio, rispetto alla prescrizione medica e/o comunque non supportate dalla specifica descrittiva del "Codice Prestazione" del N. R. vigente, l'Azienda USL Umbria n. 1 non provvederà alla liquidazione delle medesime che verranno sottoposte all'esame della Direzione Sanitaria Aziendale. Acquisito il parere sanitario, redatto anche previo contraddittorio, se necessario, le eventuali prestazioni riconosciute verranno liquidate nella prima fatturazione utile.

Inoltre il Presidio, limitatamente ai residenti nell'Azienda Usl Umbria n. 1, si impegna ad inviare mensilmente attraverso il portale Aziendale a ciò



	dedicato (sistema per la gestione del flusso "c"), la specifica delle prestazioni	
	erogate sulla base del tracciato indicato dalla Regione Umbria nel	
	"Disciplinare tecnico per la compensazione della Mobilità Sanitaria".	
	L' Azienda USL Umbria n. 1 ai fini dell'economia degli adempimenti propri e	
	dei Presidi e della rispondenza delle elaborazioni al tracciato regionale	
	fornisce gratuitamente al Presidio il proprio programma di controllo-gestione	
	flussi informativi specialistica ambulatoriale in modo che preliminarmente il	
	Presidio possa verificare la rispondenza del proprio elaborato trimestrale	
	rispetto alle prescrizioni vigenti. Il Presidio si farà direttamente carico della	
	eventuale installazione e manutenzione del programma.	
	Per le prestazioni rese a favore dei residenti dell'Azienda Usl Umbria n. 2,	
	relativamente alla gestione del flusso "C", l'Azienda Usl Umbria n. 2	
	provvede ad effettuare l'estrazione, dalla procedura CUP, delle prestazioni	
	erogate, sulla base del tracciato record stabilito dalla Regione Umbria nel	
	"Disciplinare tecnico per la compensazione della Mobilità Sanitaria".	
	Il Presidio si impegna, altresì, ad effettuare regolarmente, ed alle scadenze	
	indicate, la trasmissione dei dati al <u>Ministero Economia e Finanze</u> , con le	
	modalità e le tempistiche richieste, per il monitoraggio della spesa sanitaria	
	(di cui all'art. 50 – comma 5 del D.L 30 settembre 2003 n. 269, convertito con	
	modificazioni in L. n. 326 del 24/11/2003) ed inviare copia della ricevuta a	
	questa Azienda tramite posta certificata.	
	Il Presidio deve garantire il rispetto del debito informativo anche per i flussi di	
	governo e per il flusso delle grandi apparecchiature sanitarie di cui al	
	Decreto del Ministero della Salute 22 aprile 2014, così come previsto dalla	
	normativa di riferimento.	

Il Presidio deve garantire il rispetto delle condizioni di erogabilità e delle indicazioni di appropriatezza prescrittivi stabilite dalla normativa vigente, di cui al Decreto Ministero della Salute 9 dicembre 2015.

La mancata o inesatta trasmissione di quanto sopra indicato darà luogo alla sospensione della liquidazione delle corrispondenti spettanze e verrà contestata a mezzo Pec al Presidio, il quale avrà un termine di 30 giorni per le eventuali controdeduzioni e/o regolarizzazioni. Trascorso inutilmente tale termine, l'Azienda USL Umbria n. 1 darà luogo alle procedure ed all'eventuale applicazione delle sanzioni previste dall'Art. 17.

ART.10 - CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ'

Il Presidio riconosce all' Azienda USL Umbria n. 1 il diritto, senza comunicazioni o adempimenti preliminari, di procedere in qualsiasi momento a verificare la qualità, quantità, efficacia e congruità delle prestazioni erogate, consistenza e presenza del personale, e in genere, l'adempimento di tutte le prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale, nonché la idoneità dei locali e delle apparecchiature in uso presso il Presidio, ferma restando ogni altra competenza dell' Azienda USL Umbria n. 1 in materia di igiene delle strutture sanitarie e di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro.

ART.11- ASSICURAZIONE

Il presidio si impegna a sollevare l'Azienda USL Umbria n. 1 da qualunque responsabilità connessa ad eventi dannosi che possano intervenire sia agli utenti che agli operatori durante l'effettuazione di attività sia in regime e di medicina specialistica ambulatoriale, relativamente all'attività oggetto del presente accordo contrattuale.



A tal fine dichiara di aver stipulato polizza assicurativa per Responsabilità

Civile presso terzi e verso prestatori d'opera.

Al riguardo, il Presidio si impegna ad adeguarsi alle prescrizioni di cui all'art.

10 della legge 8 marzo 2017 n. 24

ART.12 - CARTA DEI SERVIZI

Il Presidio è obbligato ad adottare ed attuare una propria carta dei servizi

sulla base dei principi indicati dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei

Ministri del 27.01.94 "Principi sulla erogazione dei servizi pubblici" e dello

"Schema generale di riferimento della Carta dei Servizi Pubblici Sanitari",

emanato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 19.5.95. Di

detta carta dei servizi, pubblicata ai sensi dell'art. 32, c. 1, D.lgs. n. 33/2013

"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi

di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche

amministrazioni", è data adeguata pubblicità agli utenti e inviata copia al

Dipartimento della Funzione Pubblica ed all'Azienda contraente

ART. 13 – ORARI DI ATTIVITA'

Il Presidio dichiara di effettuare il seguente orario di attività:

- dal lunedì al venerdì dalle ore 07,00 alle ore 21,00

- il sabato dalle ore 07,00 alle ore 13,00

ART.14 - TUTELA DELL'UTENTE E DIRITTO ALL'INFORMAZIONE

Il Presidio si impegna a pubblicizzare dandone adeguata informazione

all'utenza ed all' Azienda USL Umbria n. 1, come prescritto dalla carta dei

Servizi, gli orari di attività, le condizioni di accesso alle prestazioni e tutte le

eventuali modifiche che dovessero intervenire nell'espletamento dell'attività

per conto del S.S.N. A tal fine il Presidio deve tenere un apposito punto di



informazione e riconoscere il diritto alla tutela dell'utente in rapporto a quanto

previsto D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196

ART. 15 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo sulla Privacy 2016/679 e

del D.Lgs n. 51 del 18 maggio 2018 "Codice in materia di protezione dei dati

personali", le parti dichiarano di essere reciprocamente informate del fatto

che i dati personali, raccolti per la formalizzazione del presente atto, sono

oggetto di trattamento nei rispettivi archivi e che tali dati sono necessari per

la gestione di tutti i correlati adempimenti di legge.

Le parti si impegnano a sottoscrivere l'addendum in allegato, parte

integrante e sostanziale del presente accordo contrattuale, in cui vengono

definiti gli obblighi ed i diritti del titolare del trattamento dei dati in conformità

all'art. 28 del Reg. EU 679/2016 (GDPR).

ART.16 - SUPPORTI INFORMATICI

Il Presidio si impegna ad adottare i supporti informatici prefissati dalla

Regione Umbria e/o dall' Azienda USL Umbria n. 1, per la rilevazione della

quantità e della qualità delle prestazioni, e ad utilizzarli correttamente

secondo le Direttive stabilite dall' Azienda stessa.

ART. 17 - INADEMPIENZE

Nel caso di eventuali inadempienze al presente accordo contrattuale, la USL

è tenuta a contestare per iscritto le stesse a mezzo lettera raccomandata

A.R./PEC assegnando un termine di 30 giorni per le eventuali

controdeduzioni.

L' Azienda USL Umbria n. 1, valutate le eventuali controdeduzioni, e

comunque, trascorso il termine di 30 giorni dalla ricezione delle

contestazioni, può:

a)-o sopprassedere all'applicazione delle sanzioni ove sia dimostrata

l'infondatezza delle contestazioni;

b) - o applicare penalizzazioni economiche sulle tariffe delle prestazioni

relative al mese di competenza (per singole infrazioni 2% del budget

mensile)

c) - o ridurre il budget previsto per l'intero periodo contrattuale con effetto sui

rimanenti mesi di validità dell'accordo contrattuale in misura insindacabile.

d) - o procedere alla risoluzione dell'accordo contrattuale ove le

inadempienze siano reiterate o ritenute di particolare gravità.

In particolare ove la trasmissione dei flussi informatici di cui all'Art. 9

pregiudichi a seguito di errori o ritardi l'addebito della mobilità interregionale

alle Regioni competenti l'importo non recuperato dovrà essere addebitato al

Presidio interessato.

In ogni caso l'accordo contrattuale potrà essere risolto per accertata carenza

o per il venir meno dei requisiti di cui alla normativa autorizzativa o di quelli

previsti dalle disposizioni legislative di carattere generale individuati dalla

normativa nazionale e regionale, in tema di igiene, prevenzione, agibilità dei

locali, sicurezza degli impianti o richiesti ai fini del contratto a prestazione e

dell'accreditamento definitivo, nonché per l'inosservanza della normativa in

tema di incompatibilità del personale, il significativo scostamento – valutato

discrezionalmente dall'Azienda – dai criteri di ammissione degli utenti alle

prestazioni, riportati all'art.6.

ART. 18 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI**FINANZIARI**

Il Presidio assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed alla Determina AVCP n. 4 del 7 luglio 2011.

I pagamenti a favore del Presidio per le prestazioni di cui al presente accordo contrattuale, sono effettuati mediante versamento sul conto corrente dedicato individuato, ai sensi della citata normativa, dal Presidio; il mancato utilizzo, per i movimenti finanziari relativi al presente accordo contrattuale, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente accordo contrattuale.

ART 19 - CODICE ETICO

Le parti si impegnano a tenere comportamenti conformi alla vigente normativa in tema di anticorruzione, al rispetto degli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di Comportamento dell'Azienda USL Umbria n. 1, (reperibile all'indirizzo : <http://www.uslumbria1.gov.it/amministrazione-trasparente/atti-general>) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 , comma 3 del DPR n. 62/2013, alle previsioni del Patto di Integrità (allegato n. 1), che costituisce parte integrante del presente accordo.

Le parti, sempre in relazione alla sopra citata normativa, danno atto del dovuto rilievo da attribuirsi ad eventuali situazioni di conflitto di interessi e si impegnano reciprocamente a dare evidenza del sussistere e dell'insorgere di tali fattispecie.

ART. 20 - DECORRENZA

La decorrenza del presente accordo contrattuale è dal 01.01.2018 e la scadenza al 31.12.2018.

A tal fine, per quanto concerne il tetto di spesa, si ribadisce quanto stabilito nel precedente Art. 4.

ART. 21 - COMPETENZE PER LE CONTROVERSIE

Per ogni controversia le parti convengono che sia competente il Foro di Perugia.

ART.22 - REGISTRAZIONE E SPESE

Il presente accordo contrattuale verrà registrato solo in caso d'uso. Le spese di bollo ed ogni altra eventuale sono poste a carico del Presidio sottoscrittore.

ART. 23 - NORMA FINALE

Il presente accordo contrattuale è suscettibile di modificazioni e/o integrazioni qualora dovessero intervenire ulteriori specifiche disposizioni a livello nazionale e/o regionale in materia (con particolare riferimento all'entrata in vigore delle disposizioni in materia di assistenza specialistica contenute nel D.P.C.M. 12.01.2017, relativo ai nuovi Livelli essenziali di assistenza), anche in considerazione del rilascio, da parte della Regione Umbria, dell'accreditamento istituzionale ad ulteriori strutture private di diagnostica per immagini, ovvero qualora dovessero ulteriormente variare le esigenze aziendali in materia di offerta di servizi e prestazioni di specialistica ambulatoriale, con conseguente modifica della programmazione dell'Azienda USL Umbria n. 2.

Il presente accordo contrattuale è suscettibile di modificazioni sia in materia di budget di spesa che di prestazioni erogabili che di tariffario in



corrispondenza all'eventuale emanazione di ulteriori disposizioni nazionali o regionali che vengano a disciplinare la materia.

Letto, confermato e sottoscritto

Per l'Azienda USL Umbria n. 1 e

Per "Chirofisiogen Center S.r.l."

l'Azienda USL Umbria n. 2

Il Legale Rappresentante

Il Direttore Generale

06133 della Valtiera S.R.L.
c. f. COLLESTRADA (PG)
P. IVA 00729430546

(Dott. Andrea Casciari)

Il Presidio contraente dichiara di accettare espressamente gli art n. 4-5-8- 9-11-17-19 ai sensi degli art. 1341 e 1342 Cod. Civ.

Per "Chirofisiogen Center S.r.l."

Il Legale Rappresentante

06133 della Valtiera S.R.L.
c. f. COLLESTRADA (PG)
P. IVA 00729430546



ADDENDUM PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il presente allegato è parte integrale e sostanziale del contratto di "Prestazioni di Diagnostica per Immagini e di Diagnostica di Laboratorio" tra USL Umbria 1, di seguito altresì denominato "*Titolare*" e la Struttura Chirofisiogen Center S.r.l., di seguito altresì denominato "*Responsabile*", definendo gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento in conformità all'art. 28 del Reg. EU 679/2016 (GDPR).

Con la sottoscrizione del presente documento il Fornitore accetta la nomina a "*Responsabile*" del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, (nel seguito anche "*Regolamento UE*"), per tutta la durata del contratto.

1. La USL Umbria 1 ricorre alla Struttura Chirofisiogen Center S.r.l. in quanto questa presenta garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento dei dati personali detenuti dalla USL Umbria 1 soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.
2. Il "*Responsabile*" è autorizzato e si impegna a trattare i dati personali detenuti dal titolare, limitatamente alle attività strettamente necessarie e connesse all'adempimento del contratto, che ne definisce la materia disciplinata, la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento. Nella tabella 1 allegata all'addendum sono definiti: il tipo di dati personali e le categorie di interessati.
3. Il "*Responsabile*" tratta i dati personali rispettando quanto riportato in tabella 2.
4. Il "*Responsabile*" garantisce di affidare il trattamento a sole persone specificamente autorizzate al trattamento dei dati personali che si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.

A handwritten signature in black ink.

5. Il "Responsabile" si impegna a rispettare ed eventualmente adottare tutte le misure tecniche e/o organizzative di protezione dei dati personali al fine di garantire, sicurezza, l'integrità, la resilienza e la disponibilità dei dati tabella 3 ai sensi dell'articolo 32 GDPR.
6. Il "Responsabile" non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare.
7. Il "Responsabile" si impegna a non ricorrere a un altro responsabile "Sub-responsabile" senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il "Responsabile" del trattamento si impegna ad informare il "Titolare" del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al "Titolare" del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche.
8. Nel caso in cui il "Responsabile" ricorresse a un altro responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del "Titolare" del trattamento, il "Sub-responsabile" del trattamento si impegna, sin da ora, ad imporre, mediante un contratto o un altro atto giuridico, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti in questo addendum, prevedendo, in particolare, garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR. Qualora il "Sub-responsabile" del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il "Responsabile" conserva nei confronti della USL Umbria 1 l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi previsti.
9. Il "Responsabile" si impegna ad assistere il "Titolare" del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del "Titolare" del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III.
10. Il "Responsabile", tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a propri disposizione, si impegna:
 - 10.1. ad assistere il "Titolare" nel proteggere adeguatamente i dati personali dei pazienti come prescritto dall'art. 32 GDPR.



- 10.2. ad assistere il "Titolare" nel compiere la valutazione preliminare d'impatto sulla protezione dei dati inerente ad attività di trattamento che fossero di competenza del "Responsabile" e, qualora occorrente, la consultazione preventiva presso l'Autorità di controllo.
- 10.3. ad informare tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il "Titolare" di ogni violazione di dati personali (cd. Data breach); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al "Titolare" del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quanto il "Titolare" ne viene a conoscenza; nel caso in cui il "Titolare" debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, il "Responsabile" del trattamento supporterà il "Titolare" nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità di controllo siano esclusivamente in possesso del "Responsabile" del trattamento e/o di suoi "Sub-Responsabili";
- 10.4. ad assistere il "Titolare" al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il "Responsabile" del trattamento, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al "Titolare" del trattamento, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti;
- 10.5. ad avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il "Titolare" in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; inoltre, deve assistere il "Titolare" nel caso di richieste formulate dall'Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente contratto.
11. Il "Responsabile", su scelta del "Titolare" del trattamento, si impegna a cancellare o restituirgli tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento ed a cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati.



12. Il "Responsabile" si impegna a mettere a disposizione del "Titolare" del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al GDPR e acconsente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal "Titolare" del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.
13. Il "Responsabile" informa immediatamente il "Titolare" del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il GDPR o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.
14. Sarà obbligo del "Titolare" del trattamento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del "Responsabile" del trattamento, nonché a supervisionare l'attività di trattamento dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull'attività posta in essere dal "Responsabile" del trattamento.

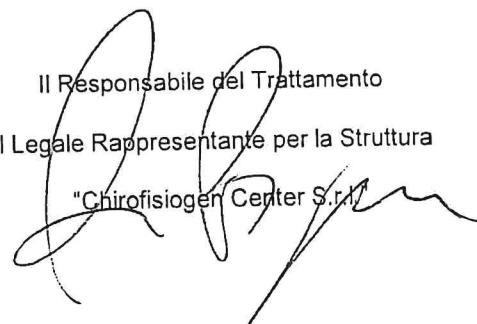
CATEGORIE DI INTERESSATI	TIPOLOGIA DI DATI PERSONALI
Pazienti/Utenti	Dati comuni
	Dati relativi alla salute

Perugia il 17/12/18

Il Titolare del Trattamento



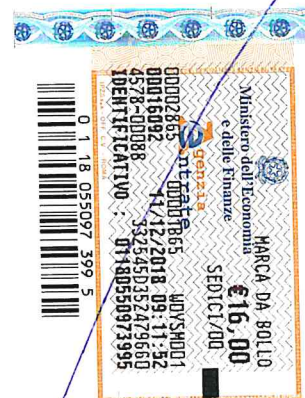
Il Responsabile del Trattamento
Il Legale Rappresentante per la Struttura
"Chirofisiogen Center S.r.l."



Oggetto: Patto di integrità relativo all'accordo per la disciplina dei rapporti tra l'Azienda Usl Umbria 1, l'Azienda USL Umbria n. 2 ed il Presidio **CHIROFISIOGEN CENTER s.r.l.** per l'erogazione di prestazioni di diagnostica per immagini (R.M.N. – T.A.C – radiologia – ecografia - mammografia) e diagnostica di laboratorio generico di base

PATTO DI INTEGRITA'
TRA
L'AZIENDA USL UMBRIA 1
E
IL CHIROFISIOGEN CENTER s.r.l.

Questo documento costituisce parte integrante dell'accordo stipulato, ai sensi e per gli effetti della DGR n. 857/2017, tra l'Azienda USL Umbria 1, Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente, ed il Presidio CHIROFISIOGEN CENTER, struttura accreditata con Determinazione Dirigenziale del competente servizio della Regione dell'Umbria n. 5532 del 23.06.2016, per l'attività: Diagnostica Per Immagini (R.M.N. – T.A.C – Radiologia – Ecografia - Mammografia) - Diagnostica di Laboratorio generico di base



A handwritten signature in black ink, consisting of the letters 'L' and 'B' joined together.

Questo patto d'integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell'Azienda USL Umbria 1 ed il Presidio CHIROFISIOGEN CENTER di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anti-corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine di distorcere la corretta esecuzione dell'accordo, eludendo il rispetto delle previsioni contrattuali in merito alla tipologia e alla qualità delle prestazioni, ottenendo il riconoscimento di prestazioni inappropriate o non erogate, garantendosi l'assenza o l'inadeguatezza dell'attività di controllo quali-quantitativo sulle prestazioni erogate in regime di contrattualizzazione.

Il personale, i collaboratori ed i consulenti dell'Azienda USL Umbria 1 impiegati ad ogni livello nella predisposizione dell'accordo e nel controllo dell'esecuzione dello stesso, sono consapevoli del presente Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto del presente Patto.

Il Presidio CHIROFISIOGEN CENTER si impegna a segnalare all'Azienda USL Umbria 1 qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nella fase di esecuzione dell'accordo, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all'accordo in oggetto.

Il Presidio CHIROFISIOGEN CENTER si impegna a non conferire incarichi di collaborazione al personale dipendente di questa Azienda USL coinvolto a qualsiasi titolo nella formulazione dei termini dell'accordo e nella vigilanza



sulla esecuzione dello stesso, durante il periodo di vigenza dell'accordo e nei tre anni successivi alla conclusione dello stesso.

I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda USL, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della stessa Azienda USL svolta attraverso i medesimi poteri.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione alla Azienda USL dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Il Presidio CHIROFISIOGEN CENTER prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il presente Patto di Integrità, comunque accertato dall'Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- risoluzione dell'accordo;
- responsabilità per danno arrecato all'Azienda USL Umbria 1 nella misura dell'8% del costo annuo dell'accordo sostenuto dall'Azienda nell'anno precedente ovvero del costo annuo stimato in mancanza del dato riferito all'anno precedente, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
- esclusione della possibilità per il Presidio CHIROFISIOGEN CENTER di stipulare accordi con l'Azienda Usl Umbria 1 per i 5 anni successivi all'accertamento della violazione del presente Patto.



Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla vigenza dell'accordo in oggetto.

Il Presidio CHIROFISIOGEN CENTER si impegna al rispetto degli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento dell'Azienda Usl Umbria 1, (reperibile al seguente indirizzo: <http://www.uslumbria1.gov.it/amministrazione-trasparente/atti-generalii>) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 3 del DPR n. 62/2013.

Per ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente Patto d'integrità fra Azienda USL Umbria 1 e il Presidio CHIROFISIOGEN CENTER viene eletto competente il Foro di Perugia..

Perugia, li 17/12/18

Per il Direttore Generale dell'Azienda Usl Umbria 1 –

Il Direttore Generale

(Dott. Andrea Casciaro)

Per il Presidio CHIROFISIOGEN CENTER -

Il Legale rappresentante

(Signor Alberto Brugnoli)

